Comune di Napoli Data: 29/04/2017, OD/2017/0000438



## ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 263 del 28 aprile 2017

**Oggetto:** 

istituzione, fino ad eliminato pericolo, di un particolare dispositivo di traffico nel tratto stradale di viale Colli Aminei prospiciente il civico n. 34, per il dissesto del muro di contenimento del parco comunale "Amendola".

## IL DIRIGENTE

## **Premesso:**

- che il servizio *Progettazione Realizzazione e Manutenzione Patrimonio Comunale U.O. Manutenzione ordinaria E.R.P. e Sicurezza*, con nota prot. PG/2017/324276 del 27/04/17, ha chiesto così come concordato nel verbale di sopralluogo congiunto del 24/03/17 per consentire l'inizio dei lavori volti alla messa in sicurezza del muro di contenimento del parco comunale "Amendola", dissestato a causa delle radici degli alberi sovrastanti, l'istituzione, fino ad eliminato pericolo, del divieto di transito pedonale lungo il marciapiede interessato dal muro lesionato sito all'altezza del civico 34 di viale Colli Aminei, nonché di attraversamenti pedonali a monte ed a valle di tale tratto di marciapiede, per indirizzare i pedoni sul marciapiede opposto;
- che, nella citata nota prot. PG/2017/324276 del 27/04/17, si precisa che la *NapoliServizi* dovrà predisporre il progetto dell'interdizione del marciapiede e la relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Ritenuto di dover adottare il dispositivo di traffico di seguito riportato;

Letti il D.L. vo n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed il D.L. vo n. 267/2000,

## **ORDINA**

- A) **Istituire**, fino ad eliminato pericolo, lungo il marciapiede interessato dal muro lesionato sito all'altezza del civico 34 di viale Colli Aminei, il divieto di transito pedonale.
- B) **Istituire**, fino ad eliminato pericolo, a monte ed a valle del tratto di marciapiede interdetto al transito pedonale di cui al precedente punto 1, due attraversamenti pedonali.

Il servizio autonomo *Polizia Locale*, è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. vo n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro cento centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da Il dirigente arch. Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.